CAMERA DEI DEPUTATI N 3966

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, PAZZAGLIA, MACERATINI, BAGHINO, TASSI

Presentata il 7 agosto 1986

Modifica dell'articolo 150 del codice penale concernente la morte dell'imputato prima della condanna

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 150 del codice penale (Morte del reo prima della condanna) e stato investito da questione di legittimita costituzionale ritenuta, pero, manifestamente infondata in quanto il termine « reo » in tale articolo non ha affatto il significato di « colpevole » e non e pertanto in contrasto col precetto dell'articolo 27 della Costituzione (presunzione di innocenza Corte costituzionale, 25 aprile 1965, n 35)

Tuttavia esiste indubbiamente un serio problema di coordinamento e relazione con l'articolo 152 del codice di procedura penale, secondo comma, laddove si prevede che « Quando risulta una causa di estinzione del reato, ma gia esistono prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non e preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia in merito, prosciogliendo con la formula prescritta »

Quid juris nel caso non esista ancora la cosiddetta prova evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato premuore alla sentenza ?

La giurisprudenza ha elaborato il principio secondo cui « accertata la morte dell'imputato, il reato deve dichiararsi estinto, non potendosi far luogo ad alcuna indagine di merito diretta ad accertare che il fatto non costituirebbe reato »

La soluzione, e chiaro, non puo soddisfare perche non è spiegato quale reato si estingua, se lo stesso non e né può essere accertato Tanto comporta l'inaccettabilita della dizione « reo » per un reato, come si e visto, non accertato ne accertabile

Il sistema potrebbe trovare maggiore armonia, non soltanto formale ma sostanziale per i corollari che inevitabilmente ne conseguono con la seguente proposta di legge, che si sottopone alla vostra approvazione, convinti che, nel caso, il lessico corrisponda alla tecnica e alla logica

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 150 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 150. - *(Morte dell'imputato prima della condanna).* — La morte dell'imputato, avvenuta prima della condanna, impedisce l'accertamento dell'eventuale reato ».